



# **COMUNE DI VESPOLATE**

PROVINCIA DI NOVARA

## **ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**N. 11 DEL 30/06/2020**

**OGGETTO:MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI.  
INTEGRAZIONE**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATO che nelle aree limitrofe alla Piazza Martiri sono disponibili stalli di sosta per consentire la sosta di veicoli;

PRESO ATTO che in occasione del mercato del martedì, parte degli operatori commerciali hanno la necessità di svolgere la propria attività montando le strutture e proponendo la vendita al pubblico della merce in Piazza Martiri;

ATTESA la necessità di garantire in sicurezza l'accesso e il transito dei pedoni, nonché di consentire agli avventori del pubblico esercizio sito in Piazza Martiri di consumare ai tavoli le proprie ordinazioni;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

L'istituzione del divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata in Piazza Martiri nell'area fronte l'ingresso del Municipio dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

L'istituzione del divieto d'accesso rivolto a tutti i veicoli in Piazza Martiri nell'area fronte l'ingresso del Municipio;

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e di proprietà comunale in servizio attivo, nonché dei veicoli degli operatori commerciali nella giornata del martedì;

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

### **DEMANDA**

All'Area LLPP la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. È altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto